

STATUTO

**MILLECOLORI SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A R.
L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: AQUINO FR PIAZZA SAN
TOMMASO 60

Numero REA: FR - 175613

Codice fiscale: 02758280602

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 28-03-2019 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato B	
	Rep. 10830	
	Racc. 9040	
	"MILLECOLORI società cooperativa sociale a r. l."	
	<u>STATUTO SOCIALE</u>	
	TITOLO I	
	Costituzione - Sede - Durata	
	<u>Art. 1-Costituzione</u>	
	Tra el parti costituite, è costituita una cooperativa di so-	
	lidarietà denominata "MILLECOLORI società cooperativa socia-	
	le a r.l."	
	<u>Art. 2-Norme applicabili</u>	
	Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del	
	c.c. e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applica-	
	no, in quanto compatibili,le norme sulla società a responsa-	
	bilità limitata.	
	<u>Art. 3-Sede</u>	
	3.1 La cooperativa ha sede nel comune di Aquino (FR) all'in-	
	dirizzo che risulta dall'apposita iscrizione eseguita presso	
	il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle	
	disposizioni di attuazione del codice civile.	
	3.2 La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indi-	
	rizzo del Comune indicato sub 3.1 con semplice decisione del-	
	l'organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni	
	conseguenti all'ufficio del registro delle imprese; spetta	

	invece ai soci decidere il trasferimento della sede in comu-	
	ne diverso da quello indicato sub. 3.1.	
	3.3 Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di	
	rappresentanza, sia in Italia che all'estero, potranno esse-	
	re istituite o soppresse con semplice decisione dell'organo	
	amministrativo.	
	3.4 Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è	
	quello risultante dal libro dei soci.	
	Art. 4-Durata	
	4.1 La società è costituita a tempo indeterminato. Ogni so-	
	cio potrà esercitare il diritto di recesso con preavviso di	
	sei mesi da esercitarsi mediante comunicazione trasmessa,	
	con qualsiasi mezzo che assicuri la prova dell'avvenuto rice-	
	vimento, all'indirizzo della sede sociale.	
	La società verrà sciolta anticipatamente per il verificarsi	
	di una delle cause indicate ai nn. 2),3),5),6), e 7) del-	
	l'art. 2484 Codice Civile nonché per la perdita del capitale	
	sociale.	
	TITOLO II	
	Scopo - Oggetto	
	<u>Art. 5 - Scopo</u>	
	5.1 La cooperativa che si ispira ai valori della solidarietà	
	e sussidiarietà,dell'etica cristiana e sociale, riconoscendo-	
	si nei principi e nel metodo della mutualità senza finalità	
	speculative private e della democraticità persegue l'interes-	

	se generale della comunità alla promozione umana, all'inte-	
	grazione sociale dei cittadini, al miglioramento delle condi-	
	zioni morali, economiche, sociali e professionali dei propri	
	Soci. In particolare, operando ai sensi della L. n. 381	
	dell'8 novembre 1991, la cooperativa intende contrastare iso-	
	lamento ed emarginazione, disagio e solitudine derivanti dal-	
	l'esclusione della persona dal mondo e dalla vita lavorativa	
	e sociale.	
	Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono	
	perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in for-	
	ma associata e con la prestazione della propria attività la-	
	vorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni	
	economiche, sociali, professionali. Lo scopo della Cooperati-	
	va è quello di migliorare le condizioni economiche, profes-	
	sionali ed organizzative dei propri soci, di favorire lo svi-	
	luppo della loro attività d'impresa, di contribuire al conte-	
	nimento dei costi di gestione delle loro aziende, prestando	
	ai soci medesimi servizi a condizioni vantaggiose e realiz-	
	zando un'organizzazione comune per ottimizzare e disciplina-	
	re lo svolgimento di alcune fasi delle rispettive imprese.	
	In particolare, la Cooperativa si propone di:	
	- assumere, per conto dei soci, lavori da parte di soggetti	
	pubblici e privati, stipulando con essi convenzioni e con-	
	tratti, e di assegnare i lavori acquisiti in esecuzione ai	
	soci medesimi;	

	- somministrare ai soci beni e materiali strumentali alla lo-	
	ro attività d'impresa; trasformare i prodotti conferiti e ri-	
	cercare la loro collocazione più conveniente sul mercato,	
	per conto dei soci conferenti	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualisti-	
	ci, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rappor-	
	to di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse	
	tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra	
	forma consenta la legislazione italiana.	
	I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti	
	mutualistici tra la Cooperativa ed i soci sono stabiliti da	
	apposito regolamento interno predisposto, nel rispetto del	
	principio di parità di tratta-mento di cui all'art. 2516	
	C.C., dagli amministratori ed approvato dall'Assemblea ordi-	
	naria dei soci stessi con le maggioranze previste per l'As-	
	semblea straordinaria (ex art. 2521 u.c. del cod. civile).	
	I soci concorrono alla gestione dell'impresa, partecipando	
	alla formazione degli organi sociali e alla definizione del-	
	la struttura di direzione e conduzione dell'impresa; parteci-	
	pano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle deci-	
	sioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizza-	
	zione dei processi produttivi dell'azienda; contribuiscono	
	alla formazione del capitale sociale e partecipano al ri-	
	schio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni	
	sulla loro destinazione; mettono a disposizione le proprie	

	capacità professionali anche in relazione al tipo e allo sta-	
	to dell'attività svolta, nonché alla quantità delle presta-	
	zioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa. In	
	considerazione di quanto sopra, la posizione giuridica del	
	socio si configura come "socio - lavoratore" e lo Statuto as-	
	sume pertanto valore di "patto societario", di cui i soci pos-	
	sono avvalersi ed a cui debbono sottostare.	
	<u>Art. 6 - Oggetto</u>	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con	
	terzi non soci. Nello svolgimento della propria attività, es-	
	sa si avvale prevalentemente delle prestazioni lavorative	
	dei soci.	
	La Cooperativa ha per oggetto, con riferimento ai requisiti	
	ed agli interessi dei soci, l'esercizio delle seguenti atti-	
	vità:	
	a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi di cui	
	alla lettera a) dell'art. 1 della legge 381/91.	
	In relazione a ciò, la Cooperativa può stabilmente o tempora-	
	neamente, in conto proprio o per conto terzi:	
	1.gestire strutture e servizi di riabilitazione;	
	2.gestire e coordinare attività di assistenza infermieristi-	
	ca e sanitaria, anche domiciliare;	
	3.gestire maneggi, piscine, aziende agricole in relazione al	
	tipo di riabilitazione da effettuarsi: ippoterapia, fisio- terapia in acqua e pet-therapy o fattoria sociale;	

	4.promuovere,progettare,realizzare e gestire servizi di assi-	
	stenza domiciliare;	
	5.promuovere, progettare, realizzare e gestire servizi di te-	
	lesoccorso, teleassistenza e call-center;	
	6.creare,sviluppare,gestire centri residenziali e semi - re-	
	sidenziali, socio-educativi e terapeutici, come centri diur-	
	ni, comunità alloggio, case-famiglie e centri di pronta acco-	
	glienza, gruppi - appartamento, case di riposo, case-albergo	
	e residenze sanitarie-assistenziali, nonché centri sportivi,	
	palestre;	
	7.creare e gestire studi professionali per terapie riabilita-	
	tive;	
	8.promuovere,progettare, realizzare e gestire servizi educa-	
	tivi e di animazione per bambini e per adolescenti;	
	9.promuovere,progettare, realizzare e gestire servizi rivol-	
	ti alla persona ed alla famiglia,effettuati con personale	
	qualificato, ivi compresi servizi di orientamento e formazio-	
	ne scolastica, di doposcuola, inteso non solo come recupero	
	formativo e scolastico, ma come sostegno nella crescita;	
	10.gestire biblioteche pubbliche e/o private, anche settoria-	
	li;	
	11.promuovere, progettare, realizzare c gestire asili nido,	
	sezioni primavera, scuole per l'infanzia e attività legate	
	alle "tate familiari";	
	12.promuovere e realizzare attività artistiche, di animazio-	

	ne e ricreative, corsi di musica, canto e ballo, attraverso	
	la realizzazione e gestione di ludoteche e/o centri di aggre-	
	gazione per bambini, adolescenti e adulti;	
	13.promuovere, progettare, gestire colonie estive e/o campi	
	estivi, anche realizzati per l'apprendimento della lingua	
	straniera, Gr.Est. (gruppi estivi);	
	14.promuovere attività di sensibilizzazione ed anima-zione	
	della comunità locale, al fine di renderla più consapevole e	
	disponibile all'attenzione ed all'accoglienza di persone in	
	stato di bisogno;	
	15.sostenere attività di promozione e rivendicazione dell'im-	
	pegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svan-	
	taggiate e di affermazione dei loro diritti;	
	16.gestire servizi per l'immigrazione, l'accoglienza, la tu-	
	tela di migranti, richiedenti e titolari della protezione in-	
	ternazionale;	
	17.sostenere attività di promozione della cultura del-la so-	
	lidarietà, della giustizia, della pace e della non-violenza;	
	18.promuovere,sviluppare e gestire qualsiasi altra attività	
	connessa o affine a quelle sopra esposte.	
	I servizi in questione, possono essere rivolti anche ad an-	
	ziani, a disabili, a minori ed in genere a tutte le persone	
	che si trovino in uno stato di difficoltà, di disagio e di	
	svantaggio di tipo sociale, psicologico e/o sanitario.	
	b) la realizzazione di attività diverse (agricole, industria-	

	li, commerciali o di servizi, così come ex lett. b, punto 2,	
	dell'art. 1 L. 381/91), volte all'inserimento lavorativo di	
	persone svantaggiate, così come individuate dall'art. 4 del-	
	la L. 381/91.	
	La cooperativa intende, infatti:	
	- integrare nel mondo del lavoro i giovani, offrendo loro op-	
	portunità di acquisire professionalità e capacità imprendito-	
	riali;	
	- offrire alla collettività servizi di qualità, proposti con	
	professionalità e con l'attenzione ai diritti del consumato-	
	re;	
	- offrire opportunità di occupazione e di valorizzazione a	
	soggetti svantaggiati o esclusi dal mercato del lavoro;	
	- valorizzare la persona umana, permettendo anche attraverso	
	il lavoro e la sua giusta retribuzione, la piena espressione	
	delle potenzialità e la realizzazione della propria vocazio-	
	ne;	
	- costruire all'interno della Cooperativa rapporti di solida-	
	rietà, di reciproco sostegno, di dialogo, di confronto, di	
	rispetto e di fraternità;	
	- adoperarsi, con particolare impegno, nell'indirizza-re	
	l'attività economica secondo criteri etici, sostenendo e sti-	
	molando una imprenditorialità solidale, efficiente e respon-	
	sabile;	
	- promuovere il bene comune, attraverso l'affermazione, dif-	

	fusione e realizzazione di valori culturali e sociali; inten-	
	de, pertanto, contribuire alla costruzione di una società mi-	
	gliore con propri programmi e progetti di intervento;	
	- promuovere la diffusione in economia della "cultura del da-	
	re" e la formazione di "uomini nuovi".	
	A tal fine intende applicare il lavoro dei propri soci, an-	
	che non svantaggiati, ai settori dell'ambiente, dell'indu-	
	stria, del turismo, dell'agricoltura, dell'artigianato e del-	
	l'edilizia.	
	In particolare, la Cooperativa intende:	
	1)svolgere lavori di manovalanza,facchinaggio, distribuzione	
	e trasporti vari;	
	2)gestire mense pubbliche e private, centri di cottura, tra-	
	sporto di alimenti,	
	3)gestire ristoranti e locali di intrattenimento di ogni ge-	
	nere;	
	4)gestire il servizio urbano e di trasporto pubblico di ogni	
	genere;	
	5)gestire il trasporto di persone e cose, anche conto terzi;	
	6)gestire il trasporto scolastico, con e senza accompagnò;	
	7)svolgere lavori di pulizia presso uffici, locali e struttu-	
	re residenziali;	
	8)gestire parcheggi e servizi di vigilanza e custodia non ar-	
	mata;	
	9)realizzare lavori di manutenzione e costruzione di aree	

	verdi, gestione rifiuti, raccolta differenziata, valorizza-	
	zione dell'ambiente, anche attraverso l'organizzazione di	
	corsi, convegni, turismo ambientale, gestione parchi;	
	10)promuovere attività formativa e corsi di formazione, ri-	
	qualificazione ed aggiornamento professionale, anche attra-	
	verso la gestione di strutture opportunamente predisposte;	
	11)gestire mense, ristoranti, bar e tutte le attività ineren-	
	ti alla refezione ed alla somministrazione di pasti per con-	
	to di Enti pubblici o privati, comprese le attività di cate-	
	ring; gestione di mensa sociale, accoglienza sociale e not-	
	turna, anche in favore di anziani, disabili, ammalati e di	
	immigrati, rifugiati o comunque privi di dimora;	
	12)promuovere e gestire attività inerenti l'agricoltura;	
	13)creare, condurre e/o gestire aziende ed attività agrituri-	
	stiche e agricole;	
	14)coltivare fondi agricoli, trasformare i relativi prodotti	
	e curarne la vendita sia all'ingrosso che al minuto, ed in	
	particolare:	
	a)coltivare e raccogliere erbe e piante officinali;	
	b)sviluppare tutte le attività di agricoltura biologica ed	
	eco-compatibile;	
	c)realizzare e condurre allevamenti di bovini, ivi compresa	
	la specie bufalina, di ovini, di caprini, di suini, di anima-	
	li avicoli, nonché di selvaggina;	
	d)macellare e lavorare le carni relative agli animali ed al-	

	le specie allevate, la loro vendita sia all'in-grosso che al	
	minuto;	
	e)realizzare e gestire un forno per la produzione di pane,	
	dolci e affini; curare la vendita di tali pro-dotti, sia al-	
	l'ingrosso che al minuto;	
	15) realizzare laboratori artigianali per la produzione di	
	costumi popolari, di oggetti della civiltà rurale, curarne	
	la vendita all'ingrosso e al dettaglio;	
	16) creare e/o gestire laboratori artigianali di falegname-	
	ria, pelletteria, serigrafia, ceramica, fotografia, sia in	
	proprietà che in affitto;	
	17) promuovere attività inerenti beni culturali; 18 promuove-	
	re attività del turismo, dello sport e della cultura, ivi	
	compresa la gestione di sale cinematografiche e teatri;	
	19)favorire l'incremento del turismo, in special maniera dei	
	giovani, degli studenti, degli anziani e dei disabili, anche	
	sociale e popolare, soprattutto attraverso la progettazione,	
	la realizzazione, l'organizzazione e la gestione di uffici	
	informativi turistici, campeggi, ostelli, villaggi turisti-	
	ci, agriturismo, residence, pensioni, alberghi, trattorie,	
	gelaterie, ristoranti, self-service, fast-food, bar, caffet-	
	terie, pub, birrerie, enoteche, degustazioni, tavola calda,	
	club montani, percorsi e itinerari turistici, naturalisti-	
	ci,escursionistici;	
	20)gestire impianti, strutture ed attrezzature sportive e	

	promuovere ogni altra iniziativa sportiva, ricreativa e so-	
	cio culturale in genere;	
	21) organizzare e gestire callcenter per servizi informativi	
	e prenotazioni di prestazioni sanitarie; programmare e gesti-	
	re data base;	
	22) organizzare e gestire callcenter per servizi in formati-	
	vi di front office e back office, nonché catalegazione e ar-	
	chiviazione documenti;	
	23) istituire, erogare e gestire servizi, quali: uffici com-	
	merciali, front-office, segreteria, telemarketing, studi gra-	
	fici, archivi e magazzini;	
	24) erogare consulenza direzionale e d'organizzazione azien-	
	dale, controllo di gestione, consulenza fiscale e tributa-	
	ria, consulenza sul lavoro. Servizi di marketing e comunica-	
	zione aziendale;	
	25) vendita all'ingrosso e al dettaglio di e Assistenza Per-	
	sonal Computer, Software e impiantistica Varia, Siti Inter-	
	net;	
	26) elaborare Grafiche, Stampe Digitali e Tipografi-che, Edi-	
	toria, Pubblicazione e gestione quotidiani e periodici o	
	qualsiasi altra pubblicazione editoriale;	
	27) realizzare centri servizi per assistenza fiscale e tribu-	
	taria;	
	28) promuovere, organizzare e gestire qualsiasi altra atti-	
	vità connessa o affine a quelle sopra esposte.	

	A questo scopo saranno privilegiate quelle attività più fa-	
	cilmente realizzabili con le competenze e le abilità delle	
	persone in inserimento, cercando di promuovere,attraverso il	
	lavoro,la loro piena realizzazione.	
	Per la realizzazione di tale oggetto sociale, la Cooperativa	
	provvede, fra l'altro, a:	
	- assumere la concessione di lavori, sia direttamente che	
	tramite organismi consortili, da privati, dallo Stato e da	
	Enti pubblici, partecipando, anche in associazione tempora-	
	nea con altre imprese, ad appalti, appalti concorsi, licita-	
	zioni private e trattative private, stipulando contratti e	
	convenzioni;	
	- istituire o gestire cantieri, stabilimenti, officine, im-	
	pianti e magazzini necessari per l'espletamento delle atti-	
	vità sociali;	
	- acquistare o prendere in affitto immobili,magazzini, offi-	
	cine, macchinari e materiali necessari all'esercizio dell'im-	
	presa sociale;	
	- intraprendere ogni attività rientrante nell'oggetto socia-	
	le idonea a procurare lavoro per i propri soci operatori;	
	- promuovere l'istruzione professionale, la formazione cultu-	
	rale e l'assistenza ricreativa, e mutualistica in genere, a	
	favore dei soci operatori.	
	Ai sensi dell'art. 1 punto 1° lett. B della legge 381 dell'	
	8.11.91, la Cooperativa può assumere da persone fisiche, Am-	

	ministrazioni statali, parastatali, persone giuridiche pubbli-	
	che e private, Enti Pubblici e privati sia italiani che este-	
	ri, qualsiasi lavoro finalizzato all'inserimento lavorativo	
	di persone svantaggiate.	
	La Cooperativa, per il raggiungimento degli scopi di cui so-	
	pra, si avvarrà di procedure di programmazione pluriennale	
	finalizzate allo sviluppo aziendale; costituirà, altresì,	
	fondi per lo sviluppo tecnologico, la ristrutturazione ed il	
	potenziamento aziendale. Al fine di tutelare, nella misura	
	maggiore possibile, la salute delle persone svantaggiate da	
	inserire e ri-socializzare, l'opera della Cooperativa è svol-	
	ta di concerto con le strutture socio-sanitarie pubbliche ed	
	in particolare con: Servizi Sociali Comunali, S.E.R.T, Distret-	
	ti Sanitari, ASL ecc..	
	La Cooperativa, operando in un ambito coperto da se-greto	
	professionale adopererà tutti i sistemi e gli accorgimenti i-	
	donei a tutelare la riservatezza delle notizie attinenti la	
	situazione clinica dei soggetti svantaggiati, ai sensi del	
	D. Lgs 196/03.	
	Le attività indicate sopra i punti a) e b) saranno svolte se-	
	condo modalità funzionalmente collegate, in modo da ottenere	
	il massimo risultato dagli scopi perseguiti secondo quanto	
	indicato al primo comma del presente articolo.	
	La Cooperativa dovrà redigere e conservare contabilità rigo-	
	rosamente distinte dei due settori di attività di cui sopra	

	ai punti a) e b) del presente articolo, per garantire la mas-	
	sima trasparenza sul rispetto dei vincoli di legge e dei re-	
	quisiti richiesti per lo svolgimento delle due tipologie di	
	attività.	
	In particolare, per le attività di inserimento lavorativo,	
	andrà rispettato il limite minimo del 30% di addetti apparte-	
	nenti alle categorie di lavoratori svantaggiati.	
	Sarà, inoltre, vietato utilizzare, per le attività assisten-	
	ziali o terapeutiche svolte in convenzione con Enti Locali,	
	ASL, ecc., operatori che usufruiscono dei benefici previden-	
	ziali previsti per i soci svantaggiati. Le loro prestazioni	
	potranno essere al limite utilizzate in modo aggiuntivo o in-	
	tegrativo, ma non sostitutivo degli operatori per cui è pre-	
	vista ed operante la convenzione.	
	Infine, sarà vietato realizzare forniture di beni o servizi	
	ad Enti Pubblici, EE. LL., Enti Pubblici Economici ai sensi	
	dell'art. 5 della citata L. n. 381/91, utilizzando per la	
	produzione dei beni o l'erogazione dei servizi stessi, perso-	
	ne per l'assistenza delle quali si è convenzionati economica-	
	mente con i medesimi o differenti Enti ai sensi della Circo-	
	lare n. 116 del 9 ottobre 1992; Circolare 8 novembre 1996 n.	
	153/96 Ministero del Lavoro Direzione Generale della Coope-	
	ra-zione - Divisione II; Parere della Commissione Centra-le	
	per le Cooperative in data 1.1.1996.	
	Per il raggiungimento degli scopi indicati, la Cooperativa è	

	altresì impegnata ad integrare - in modo permanente o secon-	
	do contingenti opportunità - la propria attività con quella	
	di altri enti cooperativi, di associazioni di volontariato,	
	di federazioni locali e/o nazionali, promuovendo ed aderendo	
	a consorzi, nella prospettiva di contribuire allo sviluppo	
	del terzo settore.	
	La cooperativa potrà altresì concorrere a pubblici appalti e	
	potrà stipulare convenzioni con Enti Pubblici e privati.	
	In via non prevalente ed al solo fine del raggiungimento del-	
	lo scopo sociale, la società può compiere qualsiasi operazio-	
	ne mobiliare, immobiliare, commerciale, locativa, ipoteca-	
	ria, finanziaria, non nei confronti del pubblico, e di credi-	
	to, esclusa la raccolta del risparmio, la intermediazione mo-	
	biliare e finanziaria, ed ogni altra attività riservata per	
	legge a particolari categorie di operatori, la società può	
	prestare garanzie, sia reali che personali, anche per obbliga-	
	zioni assunte da terzi.	
	E' in ogni caso escluso l'esercizio di attività di cui al-	
	l'art.2 della legge 2 gennaio 1991 n.1 e del Decreto Legisla-	
	tivo 1 settembre 1993 n.385. Sono altresì escluse le compe-	
	tenze riservate alle professioni protette.	
	Tali attività potranno essere svolte congiuntamente solo se	
	tra loro compatibili ai sensi e per gli effetti delle vigen-	
	ti normative in materia. Sono fatte salve le disposizioni in-	
	derogabili di legge e pertanto non producono effetto le di-	

	sposizioni del presente articolo,relative all'oggetto socia-	
	le,che possono essere ritenute in contrasto con dette norma-	
	tive e che sono sostituite automaticamente da quelle vigenti	
	in materia	
	TITOLO III	
	Soci	
	<u>Art. 7–Numero e categorie di soci</u>	
	7.1 Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al mi-	
	nimo stabilito dalla legge. Se successivamente alla costitu-	
	zione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabili-	
	to dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massi-	
	mo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e	
	deve essere posta in liquidazione.	
	Possono essere ammessi a far parte della Cooperativa persone	
	fisiche, le persone giuridiche, le associazioni in genere,	
	nel rispetto dell'art. 11 della Legge 381/91, tutti i citta-	
	dini italiani e stranieri che per la loro capacità effettiva	
	di lavoro, attitudine e specializzazione professionale posso-	
	no partecipare di-rettamente ai lavori dell'impresa sociale	
	ed attivamente cooperare al suo esercizio e al suo sviluppo.	
	Inoltre possono essere soci tutti coloro che si riconoscono	
	negli obiettivi della Cooperativa, nei valori della centra-	
	lità della persona umana, della solidarietà, dello spirito	
	di servizio, dell'esigenza di ogni uomo di costruire un mon-	
	do migliore. Di preferenza i soci dovranno risiedere e svol-	

	gere la propria attività nel territorio interessato dall'at-	
	tività della Cooperativa. La responsabilità dei soci per le	
	obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote	
	sottoscritte.	
	I soci cooperatori:	
	- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla	
	formazione degli organi sociali e alla definizione della	
	struttura di direzione e conduzione dell'impresa;	
	- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e	
	alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché al-	
	la realizzazione dei processi produttivi;	
	- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e par-	
	tecipano al rischio, ai risultati economici ed alle decisio-	
	ni sulla loro destinazione;	
	- mettono a disposizione le proprie capacità professionali	
	anche in relazione al tipo e allo stato del-l'attività svol-	
	ta, nonché alla quantità delle presta-zioni di lavoro dispo-	
	nibili per la cooperativa stessa.	
	7.2 Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appar-	
	tenenti alle seguenti categorie:	
	a) soci lavoratori che prestano la loro attività percependo	
	un compenso di qualsiasi natura ed entità;	
	b) soci lavoratori svantaggiati;	
	c) gli esercenti attività di assistenza e di consulenza atti-	
	nenti alla natura dei servizi prestati dalla Cooperativa, ai	

	sensi dell'art. 10 L. n. 381/91	
	d) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamen-	
	te ed esclusivamente per fini di solidarietà.	
	7.3 Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle perso-	
	ne fisiche, ed in particolare persone giuridiche pubbliche o	
	private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo	
	sviluppo delle attività delle cooperative sociali.	
	7.4 Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano	
	in proprio imprese identiche o affini con quella della coope-	
	rativa.	
	7.5 In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come	
	soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi in	
	numero strettamente necessario al buon funzionamento della	
	cooperativa.	
	7.6 Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro	
	soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie so-	
	praordinate.	
	<u>Art. 8 – Soci lavoratori</u>	
	8.1 I soci lavoratori perseguono lo scopo di ottenere, trami-	
	te la gestione in forma associata e con la prestazione della	
	propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le	
	migliori condizioni economiche, sociali, professionali.	
	8.2 Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche	
	aventi capacità di agire, che abbiano maturato o intendono	
	maturare una capacità professionale nei settori di cui al-	

	l'oggetto della cooperativa e che, per la loro capacità ef-	
	fettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono par-	
	tecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed attiva-	
	mente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali.	
	8.3 Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutuali-	
	stici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rap-	
	porto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipolo-	
	gie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rappor-	
	to di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in	
	qualsiasi altra forma che consenta la legislazione italiana.	
	In considerazione della peculiare posizione giuridica del so-	
	cio lavoratore, la prestazione di lavoro del socio stesso e	
	il relativo trattamento economico e normativo sono discipli-	
	nati da apposito Regolamento, redatto dal Consiglio di ammi-	
	nistrazione ed approvato dall'assemblea dei soci.	
	<u>Art. 9 - Categoria speciale di soci.</u>	
	9.1 La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di	
	soci cooperatori ai sensi dell'art.2527, comma 3 del codice	
	civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal pre-	
	sente articolo. Il numero dei soci ammessi alla categoria	
	speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero	
	totale dei soci cooperatori.	
	9.2 Nel caso di interesse alla formazione. In tale categoria	
	speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse	
	o al fine di completare la loro forma-zione, soggetti in gra-	

	do di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.	
	9.3 Nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa. In	
	tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione	
	dell'interesse al loro inserimento nell'impresa, soggetti in	
	grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.	
	9.4 La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria	
	speciale, nei limiti di legge, viene fissata dall'Organo am-	
	ministrativo al momento dell'ammissione.	
	9.5 Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto	
	di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione	
	del bilancio e non può rappresentare altri soci. Ai soci ap-	
	partenenti alla categoria speciale non si applica il voto	
	plurimo eventualmente previsto.	
	9.6 I soci appartenenti alla categoria speciale non possono	
	essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e	
	non godono dei diritti di cui all'art. 2467, comma 2 e 3,	
	del codice civile .	
	9.7 Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 17	
	del presente statuto, il socio appartenente alla categoria	
	speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventua-	
	le risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre me-	
	si. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto so-	
	ciale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddet-	
	to termine.	
	9.8 Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente	

	alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dal-	
	l'art. 18 del presente statuto:	
	Nel caso di interesse alla formazione, l'inosservanza dei do-	
	veri inerenti la formazione. Nel caso di interesse all'inse-	
	rimento nell'impresa, l'inosservanza dei doveri di leale col-	
	laborazione con la compagine societaria; il mancato adegua-	
	mento agli standard produttivi;	
	9.9 Verificatasi una causa di esclusione, il socio apparte-	
	nente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Orga-	
	no amministrativo anche prima della scadenza del periodo di	
	formazione (o inserimento) fissato al momento della sua am-	
	missione.	
	9.10 Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio ap-	
	partenente alla categoria speciale non abbia esercitato il	
	diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti	
	ai precedenti camini, è ammesso a godere dei diritti che	
	spettano ai soci di cui all'art. 8 del presente statuto.	
	9.11 Il passaggio alla categoria ordinaria di socio coopera-	
	tore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cu-	
	ra dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto	
	non previsto nel presente titolo si applicano le disposizio-	
	ni dei soci cooperatori.	
	Art. 10-Soci lavoratori svantaggiati	
	10.1 Sono svantaggiate le persone indicate nell'art. 4 della	

	legge 381/91, impegnati nelle attività di cui alla lettera	
	b) dell'art. 6 del presente statuto e per i quali urgono par-	
	ticolari agevolazioni contributive.	
	10.2 Esse devono costituire almeno il trenta per cento dei	
	lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro	
	stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa.	
	10.3 La condizione di persona svantaggiata deve risultare da	
	documentazione proveniente da pubblica amministrazione, fat-	
	to salvo il diritto alla riservatezza.	
	Art. 11- Soci volontari	
	11.1 Sono volontari i soci che prestano la loro attività nel-	
	la cooperativa gratuitamente, per fini di solidarietà.	
	11.2 Il numero dei soci volontari non può superare la metà	
	del numero complessivo dei soci.	
	11.3 Ai soci volontari non si applicano i contratti colletti-	
	vi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed	
	autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazio-	
	ne contro gli infortuni sul mercato del lavoro e le malattie	
	professionali.	
	11.4 Al soci volontari può essere corrisposto soltanto il	
	rimborso spese effettivamente sostenute e documentate sulla	
	base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per	
	la totalità dei soci.	
	11.5 Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi,	
	da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con	

	amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari	
	possono essere utilizzate in misura complementare e non so-	
	stitutiva rispetto ai parametri d'impiego di operatori pro-	
	fessionali previsti dalle disposizioni vigenti.	
	Art. 12- Soci sovventori	
	12.1 Possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovvento-	
	ri, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. I	
	conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per il po-	
	tenziamento aziendale di cui al successivo art. 20.1, lett.	
	e), del presente Statuto.	
	I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni	
	in natura o crediti, e sono rappresentati da quote del valo-	
	re minimo di € 500,00 (cinquecento virgola zero zero) ciascu-	
	na. La sottoscrizione minima è stabilita dalla legge. Qualun-	
	que sia l'importo sottoscritto dal Socio sovventore, spetta	
	in ogni caso un voto, da esprimere nell'Assemblea dei Soci.	
	12.2 Possono acquisire la qualifica di soci sovventori, ai	
	sensi dell'art. 4 della L. 31 gennaio 1992 n. 59, le persone	
	fisiche e persone giuridiche private e pubbliche (Enti Pub-	
	blici, Enti Assistenziali e Enti Previdenziali) che intendo-	
	no sottoscrivere e versare quote di capitale sociale al fine	
	di partecipare finanziariamente al raggiungimento degli sco-	
	pi sociali. Ai soci sovventori spetta un tasso di remunera-	
	zione che non potrà in ogni caso essere maggiorato in misura	
	superiore al 2 per cento di quella stabilita per gli altri	

	soci nella ripartizione degli utili.	
	All'atto dello scioglimento della cooperativa le quote dei	
	soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso del	
	capitale per l'intero valore nominale. I voti attribuiti ai	
	soci sovventori anche in relazione ai conferimenti comunque	
	posseduti non devono in nessun Caso superare un terzo dei vo-	
	ti spettanti a tutti i soci. I soci sovventori possono esse-	
	re nominati amministratori. La maggioranza degli amministra-	
	tori devono essere costituiti da soci cooperatori. Possono	
	altresì essere soci le persone giuridiche nei cui Statuti	
	sia previsto il finanziamento e lo sviluppo della cooperazio-	
	ne o dello sviluppo del mercato del lavoro con attenzione al-	
	le categorie più deboli.	
	12.3. Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea	
	ordinaria in sede di emissione dei titoli, le quote dei sov-	
	ventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusiva-	
	mente previo gradimento del consiglio di amministrazione. In	
	caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato	
	dal socio che intende trasferire i titoli, il consiglio prov-	
	vederà ad indicarne altro gradito. Il socio che intenda tra-	
	sferire le quote deve comunicare al Consiglio di amministra-	
	zione il proposto acquirente ed il consiglio ha la facoltà	
	di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comuni-	
	cazione.	
	12.4 Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Sta-	

	tuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a	
	proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la na-	
	tura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concer-	
	nenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibi-	
	lità.	
	<u>Art. 13-Procedura di ammissione</u>	
	13.1 Chi intende essere ammesso come Socio dovrà presentare	
	domanda scritta al Consiglio di Amministrazione che dovrà	
	contenere:	
	a) se persona fisica:	
	1. l'indicazione del nome, cognome, domicilio, luogo di na-	
	scita, cittadinanza o codice fiscale;	
	2. l'indicazione dell'attività svolta, della condizio-ne pro-	
	fessionale, delle specifiche competenze possedute in relazio-	
	ne alle attività indicate nell'articolo 6 del presente Statu-	
	to o comunque ad esse connesse o complementari;	
	3. indicazione del tipo di rapporto di lavoro che intende in-	
	staurare in conformità al presente statuto e all'apposito re-	
	golamento, dei quali dichiara di aver preso visione;	
	4. il valore della quota che si propone di sottoscrivere, la	
	quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore al	
	limite minimo e massimo fissato dalla legge, nonché l'impe-	
	gno a versare l'eventuale sovrapprezzo stabilito dall'Assem-	
	blea in sede di approvazione del bilancio, su proposta del	
	Consiglio di Ammini-strazione;	

	5. la dichiarazione di attenersi al presente Statuto, delibe-	
	razioni legalmente adottate dagli organi sociali, compresi i	
	regolamenti interni;	
	6. quant'altro il Consiglio di Amministrazione riterrà neces-	
	sario conoscere ai fini dell'iscrizione.	
	b) se associazione, ente o persona giuridica:	
	1. la ragione o denominazione sociale, la sede sociale, la	
	durata e l'attività svolta;	
	2. l'organo sociale che ha deliberato la domanda e la funzio-	
	ne della persona che la sottoscrive;	
	3. il numero dei Soci e L'ammontare del capitale sociale sot-	
	toscritto e di quello versato:	
	4. il valore della quota che si propone di sottoscrivere;	
	5. indicazione della persona designata a rappresentarla;	
	6. la dichiarazione di conoscere ed accettare il presente	
	Statuto e gli eventuali regolamenti interni.	
	13.2 L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazio-	
	ne degli amministratori su domanda dell'interessato; la deli-	
	berazione di ammissione deve essere comunicata all'interessa-	
	to e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.	
	13.3 Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite	
	dagli amministratori, oltre l'importo della quota, della tas-	
	sa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istrut-	
	toria della domanda di ammissione, il soprapprezzo eventual-	
	mente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del	

	bilancio su proposta degli amministratori.	
	13.4 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli	
	amministratori, la deliberazione di rigetto deve essere moti-	
	vata e comunicata entro sessanta giorni agli interessati.	
	In questo caso, l'aspirante socio può entro sessanta giorni	
	dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si	
	pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non ac-	
	colte, se non appositamente convocata, in occasione della	
	sua prossima successiva convocazione.	
	13.5 L'organo amministrativo nella relazione al bilancio il-	
	lustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione dei nuovi soci.	
	<u>Art. 14-Quote - Obblighi del socio</u>	
	14.1 il valore nominale di ciascuna quota è stabilito in C	
	250,00 (duecentocinquanta euro virgola zero zero).	
	14.2 Ove la legge non preveda diversamente, nella cooperati-	
	va nessun socio può avere una quota superiore a centomila cu-	
	ro.	
	14.3 Il limite di cui al punto precedente non si ap-plica	
	nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti, nei	
	casi previsti dagli articoli 2545-qui-quies e 2545-sexies, e	
	con riferimento ai soci diversi dalle persone fisiche ed ai	
	sottoscrittori degli strumenti finanziari dotati di diritti	
	di amministrazione.	
	14.4 Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge	

	e dallo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal-	
	l'Organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso	
	delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea	
	in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo	
	amministrativo;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei so-	
	ci è quello risultante da apposito libro istituito	
	<u>Art. 15-Cessione delle quote dei soci cooperatori</u>	
	15.1 Al socio cooperatore è fatto divieto di cedere la pro-	
	pria quota.	
	In considerazione di ciò, tuttavia, trascorsi due anni dal	
	suo ingresso nella società, egli potrà recedere in ogni mo-	
	mento dalla cooperativa con preavviso di 90 (novanta) giorni	
	(ex art. 2530 comma sesto, codice civile).	
	<u>Art. 16-Vincoli sulle quote</u>	
	16.1 Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vin-	
	coli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della	
	cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni	
	che i soci contraggono con la medesima.	

	16.2 11 creditore particolare del socio cooperatore, finché	
	dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota	
	del medesimo.	
	<u>Art. 17-Recesso</u>	
	17.1 Recesso compete:	
	- ai soci cooperatori che non hanno consentito al cambiamen-	
	to dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o	
	scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al tra-	
	sferimento della sede, alla eliminazione di una o più cause	
	di recesso previste dal presente statuto e dall'atto costitu-	
	tivo, all'introduzione o rimozione di vincoli delle parteci-	
	pazioni, all'introduzione o rimozione di clausole compromis-	
	sorie nel presente statuto ed atto costitutivo;	
	- ai soci cooperatori che abbiano perduto i requisiti per	
	l'ammissione;	
	- ai soci cooperatori che non hanno consentito al compimento	
	di operazioni che comportano una sostanziale modificazione	
	dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo;	
	- ai soci cooperatori che non si trovino più in condizione	
	di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;	
	- il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di al-	
	tra natura - sia cessato per qualsiasi natura; - in tutti	
	gli altri casi previsti dalla legge dal presente statuto e	
	dall'atto costitutivo.	
	Il recesso non può essere parziale.	

	17.2 La dichiarazione di recesso deve essere comunica-ta con	
	raccomandata alla società. Gli amministratori devono esami-	
	narla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussisto-	
	no i presupposti del recesso, gli amministratori devono dar-	
	ne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta gior-	
	ni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposi-	
	zione innanzi il tribunale.	
	17.3 Il recesso ha effetto sia per quanto riguarda il rappor-	
	to sociale che per quanto riguarda quello mutualistico dalla	
	comunicazione del provvedimento di accoglimento della doman-	
	da. Per i rapporti mutualistici tra socio e società il reces-	
	so ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se co-	
	municato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusu-	
	ra dell'esercizio successivo.	
	<u>Art. 18-Esclusione del socio</u>	
	18.1 L'esclusione del socio può aver luogo:	
	- per gravi inadempienze di obbligazioni che derivano dalla	
	legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto	
	mutualistico;	
	- per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la parte-	
	cipazione alla società;	
	- nel caso indicato all'articolo 2531;	
	- nei casi previsti dall' articolo 2286 (interdizione, inabi-	
	litazione, condanna a pena che comporti l'interdizione dai	
	pubblici uffici):	

	- nei casi previsti dall' articolo 2288, primo comma (dichia-	
	razione di fallimento);	
	- qualora non si trovi più in grado di partecipare al rag-	
	giungimento degli scopi sociali.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Consiglio di Am-	
	ministrazione può escludere il socio:	
	a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto,	
	dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adot-	
	tate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consen-	
	tano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;	
	b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versa-	
	mento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di e-	
	ventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;	
	e) che, senza giustificato motivo, non partecipi per più di	
	due volte di seguito, alle assemblee regolarmente convocate;	
	d) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti va-	
	lutabili quale notevole inadempimento come delimitato dal-	
	l'articolo 1455 del Codice Civile;	
	e) che, senza giustificato motivo, si rifiuti di pre-stare	
	la propria attività lavorativa (di eseguire i lavori assegna-	
	ti dalla Cooperativa) o che nell'esecuzione di quest'ultima	
	violino gli obblighi previsti da regolamento interno e/o da	
	contratto (l'obbligo di conferimento dei prodotti; l'obbligo	
	di esecuzione a regola d'arte dei lavori assegnati) con gra-	
	vi inadempienze ai sensi dell'art. 1455 C.C.;	

	f) che abbia maturato il diritto di fruire della pensione di	
	anzianità o di vecchiaia o che abbiano comunque compiuto il	
	65° anno di età.	
	18.2 L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori. Prima di deliberare l'esclusione del socio cooperatore,	
	nei casi di gravi inadempienze ai suoi obblighi, il Consiglio di Amministrazione dovrà contestare le inadempienze	
	commesse al socio medesimo, assegnandogli un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni per presentare giustificazioni	
	verbali o scritte.	
	18.3 Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione ad un arbitro nominato dal Consiglio dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, nel termine di sessanta	
	giorni dalla comunicazione. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel	
	termine di sessanta giorni dalla comunicazione.	
	18.4 Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la	
	risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	Art. 18-bis -Morte del socio	
	18.1 In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'articolo 19 seguente.	
	Art. 19 -Liquidazione della quota	
	19.1 La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso,	

	l'esclusione o la morte del socio.	
	19.2 Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio de-	
	funto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale	
	delle somme versate (eventualmente ri-dotto in proporzione	
	alle perdite imputabili al capi-tale), ad esclusione di quel-	
	le versata a titolo sopraprezzo.	
	19.3 Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'ap-	
	provazione del bilancio, salvo quanto previsto al punto 19.4	
	seguente.	
	19.4 Per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi	
	degli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies, la liquidazione	
	o il rimborso, unitamente agli interessi legali, può essere	
	corrisposto in più rate entro un termine massimo di cinque	
	anni.	
	Art. 20-Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi	
	20.1 Il socio che cessa di far parte della società ri-sponde	
	verso questo per il pagamento dei conferimenti non versati,	
	per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la	
	cessione della quota si è verificata.Se entro un anno dallo	
	scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insol-	
	venza della società, il socio uscente è obbligato verso que-	
	sta nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della	
	quota.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la società gli eredi del socio defunto.	

	<u>Art. 21-Patrimonio sociale</u>	
	21.1 patrimonio della società è costituito:	
	a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote sottoscritte dei soci cooperatori;	
	b) dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi di gestione;	
	c) dal fondo per lo sviluppo tecnologico ovvero per la ristrutturazione per il potenziamento aziendale ovvero e per il finanziamento di programmi pluriennali di sviluppo e ammodernamento aziendale ecc.) costituito dall'ammontare degli apporti dei titolari di strumenti finanziari (es. soci sovventori, azionisti di partecipazione cooperativa ecc.);	
	d) dall'eventuale fondo sovrapprezzo, formato con le somme versate a norma del precedente punto 14.4:	
	e) da ogni altra riserva costituita e/o prevista dalla legge.	
	Le riserve di cui ai punti sub b), c) ed e) non possono essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita della società, né all'atto dello scioglimento.	
	<u>Art. 22-Capitale sociale</u>	
	22.1 Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale ciascuna non inferiore né superiore ai limiti previsti dalla legge. L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo.	
	22.2 La società può anche deliberare aumenti di capitale a	

37 di 54

	nella sede della società durante gli otto giorni che precedo-	
	no l'assemblea, perché i soci possano prenderne visione. Nel-	
	l'assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti	
	di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione.	
	Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta dimi-	
	nuita a meno di un terzo, l'assemblea ordinaria che approva	
	il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in	
	proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli ammini-	
	stratori e i sindaci devono chiedere al tribunale che venga	
	disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite	
	risultanti dal bilancio.	
	22.6 Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale di	
	cui al punto 22.5, questo viene completamente ero-so, gli am-	
	ministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per	
	deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo au-	
	mento del medesimo.	
	<u>Art. 23-Riserva legale, statutarie e volontarie</u>	
	23.1 Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale,	
	deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento de-	
	gli utili netti annuali.	
	23.2 Una quota degli utili netti annuali deve essere corri-	
	sposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione, nella misura e con le modalità previste	
	dalla legge.	
	<u>Art. 24-Divieti</u>	

	24.1 E' fatto divieto alla cooperativa di:	
	- di distribuire i dividendi in misura superiore al-l'inte-	
	resse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due	
	punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	
	- di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sotto-	
	scrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due pun-	
	ti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	- di distribuire le riserve fra i soci cooperatori.	
	<u>Art. 25-Esercizio sociale e bilancio</u>	
	25.1 L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di	
	ogni anno.	
	25.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministra-	
	tivo provvede alla redazione del progetto di bilancio. Il	
	progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale, ov-vero entro 180 giorni qualora ven-	
	ga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano par-	
	ticolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto del-	
	la Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella rela-	
	zione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota in-	
	tegrativa al bilancio. Nel bilancio devono es-sere riportati	
	separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distin-	
	guendo eventualmente le di-verse gestioni mutualistiche.	
	L'organo amministrativo ed il Collegio Sindacale (se nomina-	
	to) documentano nella nota integrativa la condizione di pre-	

	valenza, ai sensi dell'art. 2513 C. C.. L'organo amministra-	
	tivo deve indicare, nella relazione di cui all'art. 2428	
	C.C., i criteri seguiti nella gestione sociale per il conse-	
	guimento degli scopi statutari in conformità con il caratte-	
	re cooperativo della società; nella stessa relazione il Con-	
	siglio di Amministrazione deve altresì illustrare le ragioni	
	delle determinazioni adottate con riguardo all'ammissione di	
	nuovi soci.	
	25.3 In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'as-	
	semblea determina, nel rispetto di quante previsto dal prece-	
	dente art.24, la destinazione degli utili non assegnati ai	
	sensi dei precedenti punti 23.1 e 23.2.	
	25.4 L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo,	
	potrà deliberare anche l'erogazione di ristorni, in misura	
	non superiore al 30% dei trattamenti economici complessivi	
	spettanti ai soci lavoratori ordinari e svantaggiati.	
	I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione al com-	
	pensi erogati a ciascun socio. A tal fine l'importo comples-	
	sivo da distribuire a titolo di ristorno è rapportato ai com-	
	pensi erogati ai soci, la percentuale risultante applicata	
	alla retribuzione di ciascun socio determina il ristorno in-	
	dividuale.	
	L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'as-	
	semblea, mediante:	
	- integrazione dei compensi;	

	- aumento gratuito del capitale sociale;	
	- distribuzione gratuita di strumenti finanziari.	
	<u>Art. 26-Diritto di voto</u>	
	26.1 hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da	
	almeno tre mesi (novanta giorni) nel libro dei soci.	
	26.2 Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il	
	valore della quota o il numero delle azioni possedute.	
	26.3 I soci che, per qualsiasi motivo, non possono interveni-	
	re personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi	
	rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro	
	socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima ca-	
	tegoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Am-	
	ministratore, Sindaco o dipendente come disposto nell'art.	
	2372 del codice civile.	
	26.4 Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di	
	1 socio.	
	26.5 I possessori di strumenti con diritto di voto in assem-	
	blea, hanno diritto ad un voto qualunque sia l'ammontare del	
	loro rapporto.	
	In ogni caso, i voti complessivamente spettanti ai possesso-	
	ri di strumenti finanziari non possono supera-re il terzo	
	dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rap-	
	presentati in ciascuna assemblea generale.	
	Gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci	
	cooperatori non hanno diritto di voto.	

	26.6 Il socio imprenditore individuale può farsi rappresenta-	
	re nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il	
	terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano	
	all'impresa.	
	<u>Art. 27—Decisione dei soci mediante delibera assembleare</u>	
	27.1 L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo,	
	presso la sede sociale, oppure in altro luogo indicato nel-	
	l'avviso di convocazione, purché nell'ambito del territorio	
	nazionale.	
	La convocazione è effettuata, dal presidente del consiglio	
	di amministrazione ovvero da uno degli amministratori, me-	
	diante avviso contenenti il giorno, l'ora, il luogo dell'adu-	
	nanza, nonché l'ordine del giorno, inviato a tutti i soci,	
	al recapito risultante dal libro dei soci, almeno otto gior-	
	ni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera racco-	
	mandata da recapitare a mano o spedire al domicilio, ovvero	
	altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto rice-	
	vimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultane dal	
	libro dei soci (nel caso di comunicazione a mezzo telefax,	
	posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve esse-	
	re spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elet-	
	tronica o allo specifico recapito che siano stati espressa-	
	mente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal	
	libro dei soci) Nell'avviso di convocazione debbono essere	
	indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco	

	delle materie da trattare.	
	Nell'avviso di convocazione può anche essere fissato il gior-	
	no, il luogo e l'ora per una eventuale seconda convocazione	
	che potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la pri-	
	ma.	
	L'assemblea, tuttavia, potrà validamente riunirsi anche in	
	manca di tali formalità, qualora sia presente o rappresen-	
	tato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati	
	tutti gli amministratori ed i sindaci o revisori, ove nomina-	
	ti, ai sensi dell'art. 2479-bis, comma 4, c.c.	
	A tal fine, il presidente del consiglio d'amministrazione,	
	uno degli amministratori a ciò delegato, ovvero un socio a	
	ciò designato, dovrà comunicare per iscritto a tutti gli al-	
	tri amministratori e sindaci, l'intenzione di riunirsi in as-	
	semblea totalitaria.	
	27.2 L'assemblea è presieduta, a seconda dell'organo ammini-	
	strativo, dal presidente del consiglio di amministrazione	
	(nel caso di cui al successivo punto 28.1 lett. b.), dall'am-	
	ministratore unico (nel caso di cui al successivo punto 28.1	
	lett. a.). In caso di assenza o impedimento di questi, l'as-	
	semblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto fa-	
	vorevole della maggioranza dei presenti.	
	Il presidente verifica la regolarità della costituzione, ac-	
	certa l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo	
	svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.	

	Il presidente può chiedere l'assistenza di un segretario, de-	
	signato dagli intervenuti, che può essere non socio, con la	
	funzione di redigere il verbale dell'assemblea.	
	27.4 Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che	
	alla data dell'assemblea stessa risultano iscritti nel libro	
	soci. è anche consentito l'intervento in assemblea mediante	
	mezzi di telecomunicazione, come a mezzo teleconferenza o vi-	
	deo-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possa-	
	no essere identificati dal presidente e da tutti gli interve-	
	nuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di	
	intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti	
	discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti re-	
	lativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga da-	
	to atto nel relativo verbale.	
	Verificatisi tali presupposti, l'assemblea si considera co-	
	munque tenuta nel luogo in cui si trova il presidente. Ogni	
	socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea, inol-	
	tre, può farsi rappresentare per delega scritta, delega che	
	dovrà essere conservata dalla società. La delega non può es-	
	sere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. La	
	regolarità della delega è accertata dal Presidente dell'as-	
	semblea.	
	La rappresentanza non può essere conferita né agli ammini-	
	stratori né ai sindaci (o al revisore), né alle società da	
	esse controllate o che controllano, o ai membri degli organi	

	amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.	
	27.5 L'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente co-	
	stituita con la presenza di tanti soci che rappresentano al-	
	meno la metà dei voti spettanti alla totalità dei soci e de-	
	libera a maggioranza.	
	In seconda convocazione, l'assemblea, è regolarmente costi-	
	tuita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappre-	
	sentati aventi diritto al voto e delibera a maggioranza,	
	L'assemblea approva, a maggioranza dei presenti, le modalità	
	di voto, su proposta del presidente. Il voto deve essere pa-	
	lese o comunque deve essere espresso con modalità tali da	
	consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.	
	27.6 Quando si tratta di deliberare sulle modificazioni del-	
	l'atto costitutivo, sulla decisione di compiere operazioni	
	che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto so-	
	ciale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modi-	
	ficazione dei diritti dei soci , sulla fusione della so-	
	cietà, oppure sul trasferimento della sede legale all'estero	
	o in altre località del territorio dello Stato, tanto in pri-	
	ma quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono	
	essere prese col voto favorevole di almeno due terzi dei vo-	
	ti di tutti i soci. In questi casi, i dissenzienti o as-sen-	
	ti hanno diritto di recedere dalla società; la dichiarazione	
	di recesso deve essere comunicata, dai so-ci intervenuti al-	
	l'assemblea non oltre tre giorni dal-la chiusura di questa e	

	dai soci non intervenuti, non oltre 15 giorni dalla data del-	
	l'assemblea.	
	27.7 Le deliberazioni dell'assemblea devono constatare da	
	verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario nomina-	
	ti dall'assemblea.	
	Nel caso di assemblea dei soci chiamati a deliberare sulla	
	modifica dell'atto costitutivo il verbale deve essere redat-	
	to dal notaio. Nel verbale debbono essere riassunte, su ri-	
	chiesta, le dichiarazioni dei soci.	
	Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere	
	trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei so-	
	ci.	
	<u>Art. 28-Amministrazione</u>	
	28.1 La società potrà essere amministrata, con scelta da a-	
	dottarsi dai soci al momento della nomina:	
	a) da un amministratore unico;	
	b) da un consiglio di amministrazione composto da un numero	
	di Consiglieri variabile da 3 a 5 eletti dall'Assemblea su	
	proposta del Consiglio stesso che ne determina di volta in	
	volta il numero;	
	28.2 L'assemblea dei Soci può nominare un Direttore Generale	
	per lo svolgimento di poteri e funzioni definite dall'art.	
	30 di questo statuto.	
	28.3 L'amministrazione della società può essere affidata an-	
	che a soggetti non soci; in ogni caso però la maggioranza de-	

	gli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori	
	ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone	
	giuridiche.	
	28.4 Non possono essere nominati alla carica di amministrato-	
	re e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trova-	
	no nelle condizioni previste dall'art.2382 c.c	
	28.5 Gli amministratori restano in carica per un periodo sta-	
	bilito dall'Assemblea al momento della nomina, secondo le de-	
	cisioni di volta in volta prese dall'Assemblea, ed i suoi	
	membri sono rieleggibili.	
	28.6 Nel caso sia stato nominato il Consiglio di Amministra-	
	zione di cui alla lett. b del precedente punto 28.1, in caso	
	di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, il Con-	
	siglio provvede alla sostituzione nei modi previsti dal-	
	l'art. 2386 cod. civ.	
	28.7 Ove nominato, il Consiglio di Amministrazione di cui al-	
	la lett. b del precedente punto 28.1, qualora non vi abbiano	
	provveduto i soci, elegge fra i propri membri il presidente	
	ed eventualmente anche un vice - presidente che sostituisca	
	il presidente nei casi di assenza o d'impedimento, nonché un	
	segretario di volta in volta all'interno del consiglio.	
	<u>Art. 29- Decisioni del Consiglio di Amministrazione e compe-</u>	
	<u>tenze degli amministratori.</u>	
	29.1 Nel caso di società amministrata da un consiglio di am-	
	ministrazione, le decisioni dello stesso, salvo quanto previ-	

	sto nel successivo punto 29.2, sono adottate con il voto fa-	
	vorevole della maggioranza degli amministratori in carica.	
	29.2 Con riferimento alle materie indicate dall' art.2475,	
	comma 5 (redazione del progetto di bilancio e dei progetti	
	di fusione o di scissione, nonché le decisioni di aumento di	
	capitale) e dall'art. 2544, c.1 (poteri in materia di ammis-	
	sione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni	
	che incidono sui rapporti mutualistici) ovvero quando lo ri-	
	chieda la maggioranza degli amministratori in carica ovvero	
	in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal pre-sente	
	atto costitutivo, le decisioni del Consiglio di Amministra-	
	zione debbono essere adottate mediante deliberazione colle-	
	giale.	
	A tal fine il Consiglio di Amministrazione viene con-vocato	
	e quindi chiamato a formare le proprie deliberazioni dal pre-	
	sidente con lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro	
	mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta elettroni-	
	ca), almeno cinque giorni prima dell'adunanza.In caso di ur-	
	genza, la comunicazione avviene con telegramma o con tele-	
	fax, da spedirsi al-meno un giorno prima della riunione.	
	Il Consiglio è validamente riunito e comunque in grado di	
	fermare le proprie deliberazioni quando siano pre-senti o	
	partecipino alla formazione delle deliberazioni stesse tutti	
	i consiglieri ed i sindaci effettivi, ove nominati.11 Consi-	
	glio di Amministrazione delibera validamente, in forma colle-	

	giale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi	
	membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei pre-	
	senti. In caso di parità la proposta s'intenda respinta. Il	
	voto non può essere dato per rappresentanza.	
	29.3 Le decisioni degli amministratori, adottate ai sensi	
	del presente articolo, devono essere trascritte in apposito	
	libro dagli amministratori	
	29.4 L'organo amministrativo, qualunque sia la sua articola-	
	zione, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria ammini-	
	strazione, esclusi i poteri che la legge o il presente atto	
	riservano espressamente ai soci.	
	L'organo amministrativo può nominare Responsabili di Area,	
	procuratori "ad negozia" e mandatari in genere per determina-	
	ti atti o categorie di atti.	
	Nel caso di nomina del Direttore Generale ad esso sono asse-	
	gnati tutti i poteri di ordinaria amministrazione e gestione	
	amministrativa della società definiti dall'art. 30 di questo	
	statuto che saranno esercitati in maniera disgiunta dall'Or-	
	gano amministrativo.	
	L'organo amministrativo e il Direttore Generale opera-no co-	
	ordinando le loro funzioni ed attività.	
	29.5 Nel caso di nomina del Consiglio di Amministra-zione,	
	questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e	
	con i limiti di cui all'art. 2381 c.c. a un comitato esecuti-	
	vo composto da alcuni dei componenti ovvero ad uno o più dei	

	propri componenti anche disgiuntamente. Il comitato esecuti-	
	vo ovvero l'Amministratore o gli Amministratori delegati, po-	
	tranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria	
	amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal	
	Consiglio di Amministrazione, con le limitazioni e le moda-	
	lità indicate nella delega stessa.	
	<u>Art. 30 - Il Direttore Generale</u>	
	30.1 L'Assemblea dei Soci può nominare un Direttore Genera-	
	le, che resta in carica per un periodo stabilito dall'Assem-	
	blea stessa al momento della nomina.	
	30.2 il Direttore Generale, come il Presidente ha i poteri	
	di rappresentanza della società e sovrintende alla gestione	
	della stessa perseguendo livelli ottimali di efficacia ed	
	efficienza, è titolare dei poteri di ordinaria amministrazio-	
	ne e di gestione amministrativa ed esercita le proprie fun-	
	zioni direttamente con tutti i poteri di firma connessi, a-	
	dotta gli atti ed i provvedimenti necessari allo svolgimento	
	del proprio mandato, svolge funzioni di impulso, coordinamen-	
	to, direzione, vigilanza e controllo, risponde del proprio o-	
	perato all'Assemblea dei Soci.	
	30.3 il Direttore Generale provvede, altresì, ad attuare gli	
	indirizzi e gli obiettivi programmati dall'Assemblea dei So-	
	ci e dall'Organo Amministrativo, è responsabile della realiz-	
	zazione dei programmi e dei progetti attuativi e del loro ri-	
	sultato, incluse le decisioni organizzative e di gestione	

	del personale; dirige, coordina e controlla l'attività dei	
	coordinatori, dei referenti, degli uffici e degli operatori,	
	anche con potere sostitutivo in caso d'inerzia. Indica le	
	procedure di selezione del personale per la relativa assun-	
	zione, cura i rapporti sindacali e l'istruttoria di procedi-	
	menti disciplinari.	
	30.4 Il Direttore Generale cura i rapporti con le istituzio-	
	ni pubbliche, con le banche, le associazioni, i fornitori;	
	stipula, modifica e risolve contratti e convenzioni. Provve-	
	de al pagamento dei fornitori, degli stipendi, delle impo-	
	ste e tasse e in genere di tutti i pagamenti in favore di	
	terzi, provvede per nome e per conto della Società, alla ri-	
	scossione delle somme dovute. t'autorizzato a gestire i con-	
	ti correnti e le operazioni finanziarie e amministrative le-	
	gate alla gestione delle attività sociali e ad effettuare	
	tutte le operazioni legate alle proprie funzioni.	
	30.5 Il Direttore Generale può avvalersi di un Vicedirettore	
	Generale e può delegare le proprie attribuzioni a coordinato-	
	ri e referenti facenti parte della struttura organizzati-	
	va; conferisce mandati e procure anche ad estranei per il com-	
	pimento di determinati atti o categorie di atti.	
	<u>Art. 31- Rappresentanza</u>	
	31.1 La rappresentanza della società di fronte ai terzi e in	
	giudizio spetta all'Organo Amministrativo adottato, secondo	
	le modalità e con le limitazioni stabilite dall'atto di nomi-	

	na e al Direttore Generale se nominato per quanto definito	
	nell'art. 30 di questo statuto.	
	<u>Art. 32- Compensi degli amministratori</u>	
	32.1 Il compenso annuale all'organo amministrativo è determi-	
	nato dai soci al momento della nomina o dall'assemblea. Spet-	
	ta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio	
	sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli	
	Amministratori investiti di particolari cariche.	
	<u>Art. 33- Controllo le ale dei conti</u>	
	33.1 Verificatisi i presupposti di legge previsti dall'art.	
	2477 c.c.la società è controllata da un collegio sindacale	
	composto da tre sindaci effettivi e tre supplenti nominati	
	dall'assemblea la quale designa altresì il presidente e ne	
	determina la retribuzione annuale. I sindaci durano in cari-	
	ca tre esercizi e so-no rieleggibili.	
	Per decisione dei soci, la società potrà essere controllata	
	da un collegio sindacale o da un revisore unico.	
	33.2 Ai fini della nomina del collegio sindacale ciascun so-	
	cio potrà presentare una lista composta da due sezioni, una	
	per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra	
	per i candidati alla carica di sindaco supplente. I tre sin-	
	daci effettivi e i due sindaci supplenti saranno nominati	
	dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.	
	<u>Art. 34 - Disposizioni finali</u>	
	34.1 La cooperativa non può modificare la propria na-tura di	

53 di 54

[illegible]